

Filiale/Intermediario:
Cod. rapporto:

Data:
Pratica P0 n.:

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito

FINANZIATORE

Indirizzo
Telefono
Email
Fax
Sito web

ITALCREDI S.P.A.

CORSO BUENOS AIRES, 79 - 20124 MILANO
02.66721711
servizioclienti@italcredi.it
02.67493080

INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Indirizzo
Telefono
Email
Fax
Sito web

COPIA IDONEA ALLA STIPULA

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

TIPO DI CONTRATTO DI CREDITO

È un finanziamento non finalizzato, che si attua mediante cessione del credito maturato dal Consumatore a titolo di trattamento di fine servizio ("TFS")/trattamento di fine rapporto ("TFR") nei confronti dell'ente previdenziale competente ("Ente Previdenziale Ceduto"). La cessione viene contratta pro solvendo e pertanto il Consumatore non è liberato dal suo debito nei confronti del Finanziatore se l'Ente Previdenziale Ceduto non versa le rate di rimborso.

Il finanziamento non può superare l'importo netto del TFS/TFR complessivo maturato, come da "prospetto di liquidazione" rilasciato dall'Ente Previdenziale Ceduto.

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO

Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore

Importo netto erogato al Cliente:
pari al valore attuale dell' "IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE" (v. oltre, in questo paragrafo), calcolato al tasso di interesse annuo nominale (TAN) esposto al paragrafo 3 ("Costi del credito"), detratti i costi connessi al credito di cui al paragrafo 3.1.

CONDIZIONI DI PRELIEVO

Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito

L'erogazione del prestito avviene in un'unica soluzione sul conto corrente bancario indicato dal Consumatore il 12-10-2026, previa ricezione della presa d'atto della cessione del TFS/TFR comunicata dall'Ente Previdenziale Ceduto.

DURATA DEL CONTRATTO DI CREDITO

Mesi:

In funzione delle scadenze indicate nel piano di liquidazione del TFS/TFR rilasciato dall'Ente Previdenziale Ceduto.

RATE ED EVENTUALMENTE LORO ORDINE DI IMPUTAZIONE

Il rimborso dell'importo totale dovuto dal consumatore avverrà, per il tramite dell'Ente Previdenziale Ceduto, mediante il versamento in favore del Finanziatore delle somme indicate sotto la colonna "Importo rata TFS/TFR ceduta" della tabella sottostante, alle scadenze ivi indicate sulla base di quanto previsto nel certificato piano di liquidazione rilasciato dall'Ente Previdenziale Ceduto:

Piano di Rimborso:

Nr. Rata	Scadenza Rata	Importo rata TFS/TFR ceduta	Importo dovuto dal Consumatore
TOTALI			

Il Finanziatore imputerà i pagamenti ricevuti dall'Ente Previdenziale Ceduto a saldo di quanto dovuto dal Consumatore alla relativa scadenza (colonna "Importo dovuto dal Consumatore" della tabella soprastante) e rimborserà al Consumatore l'eventuale eccedenza al netto, se del caso, degli interessi di ritardato pagamento maturati.

Il rimborso del finanziamento, qualunque sia la durata, è effettuato a tasso fisso con rata comprensiva di quota capitale e quota interessi, calcolata al tasso di interesse esposto al paragrafo 3 ("Costi del credito").

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito					
IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito</i>					
GARANZIE RICHIESTE <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.</i>	Il contratto di credito è garantito dalla cessione <i>pro solvendo</i> del credito derivante dal TFS/TFR.				
3. Costi del credito					
TASSO DI INTERESSE (TAN – tasso nominale annuo)	(fisso per l'intera durata del contratto di credito). La misura degli interessi e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della legge n. 108/1996.				
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) <i>Costo totale del credito, espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	Il TAEG del 5,290% è calcolato sull'importo totale del credito e per la durata del contratto di credito indicati al paragrafo 2 ("Caratteristiche principali del prodotto di credito"), sulla base dell'anno civile (365/365). Nel TAEG sono inclusi: <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>interessi nominali al TAN del 5.0000 % (*)</td><td>Euro 1.015,37</td></tr> </table> oltre a: <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td> Imposta di bollo (secondo le vigenti normative in materia di finanziamenti) L'importo del bollo non è restituito in caso di rimborso anticipato del prestito. </td><td>Euro 16,00</td></tr> </table> per un importo totale dovuto pari a Euro 36.892,31 € . (*) In caso di rimborso anticipato del prestito, il costo totale del credito è ridotto in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la durata residua del contratto.	interessi nominali al TAN del 5.0000 % (*)	Euro 1.015,37	Imposta di bollo (secondo le vigenti normative in materia di finanziamenti) L'importo del bollo non è restituito in caso di rimborso anticipato del prestito.	Euro 16,00
interessi nominali al TAN del 5.0000 % (*)	Euro 1.015,37				
Imposta di bollo (secondo le vigenti normative in materia di finanziamenti) L'importo del bollo non è restituito in caso di rimborso anticipato del prestito.	Euro 16,00				
PER OTTENERE IL CREDITO O PER OTTENERLO ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI OFFERTE E' OBBLIGATORIO SOTTOSCRIVERE: - UN'ASSICURAZIONE CHE GARANTISCA IL CREDITO NO - UN ALTRO CONTRATTO PER UN SERVIZIO ACCESSORIO NO <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>					
3.1 Costi connessi					
EVENTUALI ALTRI COSTI DERIVANTI DA CONTRATTO DI CREDITO	Spese per la stipula del contratto Imposta di bollo (secondo le vigenti normative in materia di finanziamenti) L'importo del bollo non è restituito in caso di rimborso anticipato del prestito.				
CONDIZIONI IN PRESENZA DELLE QUALI I COSTI RELATIVI AL CONTRATTO DI CREDITO POSSONO ESSERE MODIFICATI	Fermo il carattere fisso ed invariabile del tasso di interesse quale indicato al paragrafo 3 ("Costi del credito") per tutta la durata del finanziamento, il Finanziatore può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo, inviando al Consumatore, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", una comunicazione scritta con un preavviso minimo di 2 mesi.				
COSTI IN CASO DI RITARDO NEL PAGAMENTO <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	In caso di ritardo nei pagamenti, dalla scadenza delle singole rate saranno addebitati al consumatore interessi pari al "Tasso di Interesse" indicato al paragrafo 3 ("Costi del credito"). Il Finanziatore può modificare unilateralmente il tasso previsto in caso di ritardo nei pagamenti qualora sussista un giustificato motivo, inviando al Consumatore, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", una comunicazione scritta con un preavviso minimo di 2 mesi. In caso di mancato pagamento, saranno applicate al Consumatore le seguenti spese massime: - Spese Legali e stragiudiziali: nei limiti di quanto effettivamente sostenuto. Non sono dovuti interessi di mora o altri oneri in caso di ritardi o mancati pagamenti imputabili all'Ente Previdenziale Ceduto. La misura degli interessi e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della legge n. 108/1996.				

COPIA IDONEA ALLA STIPULA

4. Altri importanti aspetti legali	
DIRITTO DI RECESSO <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i> RIMBORSO ANTICIPATO <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i> <i>Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i>	Sì Il Cliente può recedere dal contratto entro 14 (quattordici) giorni dalla relativa conclusione o, se successivo, dal momento in cui il Cliente stesso riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1 del TUB. Il Cliente che recede ne dà comunicazione al Finanziatore, prima della scadenza del predetto termine, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro il termine previsto, in conformità a quanto indicato nell'articolo 125-ter del TUB. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, è tenuto a restituire il capitale e gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito alla voce "Tasso di interesse" del paragrafo 3 ("Costi del credito") del presente documento, oltre alle somme non ripetibili eventualmente corrisposte dal Finanziatore alla pubblica amministrazione. Sì Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il finanziamento. In tal caso il Cliente ha diritto a una riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. In particolare, per la riduzione dei costi non maturati, relativi alla vita residua del contratto, trova applicazione il criterio della proporzionalità lineare: l'importo totale dei costi del credito diversi dagli interessi viene diviso per il numero totale delle rate previste dal piano di ammortamento e il risultato viene moltiplicato per il numero delle rate residue al momento dell'estinzione anticipata. Qualora intenda rimborsare anticipatamente il prestito, il Cliente ne fa richiesta al Finanziatore per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Cliente paga l'importo dovuto al Finanziatore entro la data e con le modalità dalla stessa prontamente indicate a seguito della ricezione della richiesta. Sì In caso di rimborso anticipato del finanziamento, il Finanziatore richiede al Cliente un indennizzo così determinato: • 1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno; • 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto: a.) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b.) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; c.) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000,00. L'indennizzo non è inoltre dovuto se non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminate il contratto.
CONSULTAZIONE DI UNA BANCA DATI <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.</i> <i>Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	Sì

COPIA IDONEA ALLA STIPULA

— —
— —
— —

4. Altri importanti aspetti legali

DIRITTO DI RICEVERE UNA COPIA DEL CONTRATTO

Sì

Il consumatore ha diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.

Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.

Periodo di validità dell'offerta dal: al .

Dichiaro di aver ricevuto il presente documento recante le Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori.

Firma/e del/i Cliente/i per esteso

Luogo e data di sottoscrizione

COPIA IDONEA ALLA STIPULA

Documento firmato in mia presenza

Matricola e Nome

Filiale/Intermediario:
Cod. rapporto:

Pratica P0 n.:

Il/I Sottoscritto/i

(di seguito indicato/i come il 'Cliente') **chiede/chiedono** ad ITALCREDI S.P.A. (di seguito indicata come il Finanziatore)

- un **FINANZIAMENTO**, rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* del credito derivante dal trattamento di fine servizio (TFS)/trattamento di fine rapporto (TFR) spettante nei confronti del proprio Ente previdenziale, dell'importo ed alle condizioni economiche indicate nel documento INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI, che costituisce il frontespizio del presente contratto.
- Il Cliente **prende atto** che il Finanziamento è regolato dalle "Condizioni generali del finanziamento rimborsabile mediante cessione pro solvendo del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto" allegate al presente contratto, che ne costituiscono parte integrante.
- **Al Finanziamento sono applicate le Condizioni Economiche riportate nel documento INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI ed il rimborso del Finanziamento deve avvenire alle scadenze indicate nel piano di ammortamento.**
Sia le INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI che il piano di ammortamento sono allegati al presente contratto e ne costituiscono parte integrante.
- Il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento avverrà mediante cessione *pro solvendo* delle rate del TFS/TFR maturato presso il proprio Ente Previdenziale, che provvederà al versamento di tali rate in favore del Finanziatore sul conto corrente (IBAN)
A tal riguardo il Cliente dichiara che il TFS maturato presso il proprio Ente Previdenziale non è sottoposto a vincoli o gravami.
- Il Cliente è stato avvertito del fatto che tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.
- Il finanziamento viene concesso dal Finanziatore a fronte della cessione *pro solvendo* del credito derivante dal TFS/TFR maturato presso il proprio Ente Previdenziale.

Informazione precontrattuale

- Il Cliente **dichiara** di aver preso visione e di aver ricevuto, in tempo utile prima di essere vincolato dal presente contratto, una copia del documento INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI, recante le condizioni economiche;
- Il Cliente **dichiara di NON ESSERSI AVVALSO** del diritto di ricevere gratuitamente una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula.

Firma/e del/i Cliente/i per esteso

Luogo e data di sottoscrizione

Il Cliente dichiara di approvare specificamente le seguenti norme, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del codice civile:

Condizioni generali del finanziamento rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto:

Art. 3 - Spese e oneri fiscali	Art. 8 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto
Art. 4 - Riduzione del TFS/TFR	Art. 9 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
Art. 6 - Rimborso anticipato	Art. 10 - Cessione dei crediti
Art. 7 - Ritardo nei pagamenti. Interessi di ritardato pagamento e rimborso spese	

Il presente documento è costituito da 2 pagine singolarmente e progressivamente numerate in continuo ed inscindibilmente unite tra loro con l'apposizione di speciale contrassegno (QRCode), che ne garantisce la completa integrità.

Firma/e del/i Cliente/i per esteso

Luogo e data di sottoscrizione

Imposta di Bollo Assolta in modo Virtuale – Autorizz. Agenzia delle Entrate - Milano 2 - N. Prt 11932/2007 del 01/03/2007

COPIA IDONEA ALLA STIPULA

Documento firmato in mia presenza

Matricola e Nome

CONDIZIONI GENERALI DEL FINANZIAMENTO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE *PRO SOLVENDO* DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO

Art. 1 - Concessione del finanziamento

1. ITALCREDI S.P.A., con sede in MILANO (MI), CORSO BUENOS AIRES, 79 (di seguito il Finanziatore), concede al richiedente (di seguito il "Cliente") un finanziamento alle condizioni economiche di cui al documento "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI" (di seguito il "Documento"), che costituisce il frontespizio del contratto e fa parte integrante dello stesso, ed alle seguenti condizioni generali.
2. Il Finanziatore si impegna a versare in unica soluzione al Cliente la somma indicata alla voce "Importo Totale del Credito" del paragrafo 2 ("Caratteristiche principali del prodotto di credito") del Documento.
3. A fronte del finanziamento concesso il Cliente cede pro solvendo al Finanziatore il Trattamento di Fine Servizio/Trattamento di fine Rapporto maturato presso il proprio Ente Previdenziale (di seguito il "TFS/TFR") e, pertanto, si obbliga a restituire il prestito mediante le rate del TFS/TFR, secondo il piano di rimborso indicato alla voce "Rate ed eventualmente loro ordine di imputazione" del paragrafo 2 ("Caratteristiche principali del prodotto di credito") del Documento.
4. Al finanziamento si applica il tasso di interesse esposto alla voce "Tasso di interesse" del paragrafo 3 ("Costi del credito") del Documento. La misura degli interessi e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della legge n. 108/1996. Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è indicato all'omonima voce del paragrafo 3 ("Costi del credito") del Documento.
5. La cessione non ha effetto liberatorio nei confronti del Cliente, che resta obbligato a rimborsare quanto dovuto ai sensi delle presenti condizioni in caso di mancato pagamento per qualsiasi motivo da parte dell'Ente Previdenziale.
6. Le presenti condizioni si applicano al Cliente sul presupposto che questi, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il "testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (di seguito il "TUB"), rivesta la qualifica di "Consumatore", ossia di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Art. 2 - Notifica all'Ente Previdenziale e rimborso del finanziamento

1. Il contratto è notificato all'Ente Previdenziale ai sensi e per gli effetti degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, affinché quest'ultimo, obbligato a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Cliente, provveda a versare in favore del Finanziatore le rate del TFS/TFR nell'importo indicato alla voce "Rate ed eventualmente loro ordine di imputazione" del paragrafo 2 ("Caratteristiche principali del prodotto di credito") del Documento, alle scadenze ivi indicate sulla base di quanto previsto nel piano di liquidazione rilasciato dall'Ente Previdenziale, sino alla estinzione integrale del debito.
2. Il Finanziatore imputerà i pagamenti ricevuti dall'Ente Previdenziale Ceduto a saldo di quanto dovuto dal Consumatore alla relativa scadenza e rimborserà al Consumatore l'eventuale eccedenza.

Art. 3 - Spese e oneri fiscali

In sede di liquidazione del finanziamento il Cliente riconoscerà al Finanziatore, in un'unica soluzione mediante trattenuta sull'Importo totale dovuto dal consumatore" di cui al paragrafo 2 ("Caratteristiche principali del prodotto di credito") del Documento, che il Cliente medesimo autorizza ora per allora, in aggiunta agli interessi calcolati al "Tasso di interesse" esposto al paragrafo 3 ("Costi del credito") del Documento, gli altri importi ivi indicati.

Art. 4 - Riduzione del TFS/TFR

Qualora nel periodo compreso tra la conclusione del presente contratto e la sua notifica all'Ente Previdenziale mutassero le condizioni in base alle quali era stato certificato il TFS/TFR cedibile ed il relativo importo subisse una riduzione rispetto a quanto in precedenza attestato, dovrà essere richiesta una nuova certificazione all'Ente Previdenziale ed il contratto di cessione dovrà essere modificato in maniera corrispondente e nuovamente notificato all'Ente Previdenziale ai fini e per gli effetti di cui al precedente articolo 2. In tale eventualità ed in ogni altro caso di riduzione del TFS/TFR e/o eventuale insorgenza di contestazioni ad esso afferenti, fatta salva la facoltà del Finanziatore di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, il Cliente si impegna a corrispondere senza ritardo al Finanziatore l'eventuale differenza tra l' "Importo Totale del Credito" indicato al paragrafo 2 ("Caratteristiche principali del prodotto di credito") del Documento e l'importo ridotto del TFS/TFR cedibile, risultante dalla nuova attestazione rilasciata dall'Ente Previdenziale.

Art. 5 - Recesso

1. Il Cliente può recedere dal contratto entro 14 (quattordici) giorni dalla relativa conclusione o, se successivo, dal momento in cui il Cliente stesso riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1 del TUB.
2. Il Cliente che recede ne dà comunicazione al Finanziatore, prima della scadenza del predetto termine, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal presente contratto in conformità a quanto indicato nell'articolo 125-ter del TUB.
3. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, è tenuto a restituire il capitale e gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito alla voce "Tasso di interesse del paragrafo 3 ("Costi del Credito") sotto la rubrica "3.1 Costi connessi" del Documento, oltre alle somme non ripetibili eventualmente corrisposte dal Finanziatore alla pubblica amministrazione.

Art. 6 Rimborso Anticipato

1. Trascorso il periodo di 14 (quattordici) giorni di cui al precedente articolo 5 e salvo quanto previsto al successivo articolo 9, il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il finanziamento.
2. In tal caso il Cliente ha diritto a una riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
3. Qualora intenda rimborsare anticipatamente il finanziamento, il Cliente ne fa richiesta al Finanziatore per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Cliente paga l'importo dovuto al Finanziatore entro la data e con le modalità dalla stessa prontamente indicate a seguito della ricezione della richiesta.
4. Il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo pari all'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la durata residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero pari allo 0,5 per cento del medesimo importo, se la durata residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000,00.

Art. 7 - Ritardo nei pagamenti. Interessi di ritardato pagamento e rimborso spese

1. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di rimborso e delle altre somme dovute ai sensi delle presenti condizioni, senza necessità di alcuna intimazione o messa in mora, ma per la semplice scadenza del termine previsto per il pagamento, è facoltà del Finanziatore applicare, sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, interessi di ritardato pagamento nella misura indicata alla voce "Costi in caso di ritardo nel pagamento", sotto la rubrica "3.1 Costi connessi" del paragrafo 3 ("Costi del credito") del Documento. La misura degli interessi di ritardato pagamento e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della legge n. 108/1996.
2. Sono a carico del Cliente le spese eventualmente sostenute dal Finanziatore per il recupero del proprio credito in sede giudiziale o extragiudiziale.
3. Il Finanziatore non applica interessi di mora o altri oneri al Cliente in caso di ritardi o mancati pagamenti imputabili all'Ente Previdenziale.

Art. 8 - Decadenza dal beneficio del termine

1. In caso di mancato o ritardato versamento da parte dell'Ente Previdenziale anche di una sola rata, oltre che nelle ipotesi previste dell'articolo 1186 del codice civile, il Finanziatore può dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine ed il contratto risolto con effetto immediato.
2. Il Finanziatore ha la facoltà di dichiarare il contratto risolto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile anche in caso di:
 - a) mancato adempimento da parte del Cliente degli obblighi di pagamento previsti dal contratto;
 - b) sopravvenienza di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente;
 - c) sopravvenuta riduzione o sospensione del TFS/TFR rispetto a quanto certificato nel piano di liquidazione rilasciato dall'Ente Previdenziale; e) documentazione prodotta e/o dichiarazione fatte dal Cliente non veritiere.
3. Qualche conseguenza della risoluzione del contratto, il Cliente deve rimborsare, a semplice richiesta del Finanziatore e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione del Finanziatore stessa, tutte le somme dovute per l'estinzione del finanziamento, ivi compresi gli interessi di ritardato pagamento e le eventuali ulteriori spese sostenute dal Finanziatore per la riscossione del proprio credito.

Art. 9 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

1. Fermo il carattere fisso ed invariabile del TAN (tasso annuale nominale) quale indicato alla voce "Tasso di interesse" del paragrafo 3 ("Costi del credito") del Documento per tutta la durata del finanziamento, il Finanziatore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. In caso di variazioni sfavorevoli al Cliente il Finanziatore, ai sensi dell'articolo 118 del TUB, invia, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", una comunicazione scritta al Consumatore, presso l'ultimo indirizzo da questi comunicato, con un preavviso minimo di 2 mesi.
2. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda dal contratto con comunicazione a mezzo lettera raccomandata consegnata all'ufficio postale accettante entro la data prevista per l'applicazione della modifica stessa. In caso di esercizio del diritto di recesso al Cliente verranno applicate, in sede di liquidazione del rapporto, le condizioni precedentemente praticate, senza penalità e senza spese di chiusura.

Art. 10 - Cessione dei crediti

1. Il Finanziatore ha la facoltà di cedere a terzi il credito vantato nei confronti del Cliente ai sensi del contratto. Il Cliente autorizza ora per allora il Finanziatore alla cessione di tale credito.
2. Nei casi in cui vi è tenuta ai sensi dell'articolo 125-septies del TUB, il Finanziatore informa il Cliente della cessione del credito con le modalità individuate dalla Banca d'Italia e dal CICR.

Art. 11 - Portabilità

Il Cliente può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente dal Finanziatore ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Cliente senza spese, penalità ed altri oneri mediante lettera scritta da inviare al Finanziatore (art. 1202 Codice Civile).

Art. 12 - Comunicazioni

1. Il Finanziatore fornisce per iscritto al Cliente almeno una volta l'anno una comunicazione completa, chiara e aggiornata in merito allo svolgimento del rapporto.
2. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.
3. Il Cliente, in qualsiasi momento del rapporto, ha diritto di ricevere, su sua richiesta e senza spese una tabella di ammortamento del prestito.

Art. 13 - Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Per eventuali contestazioni in ordine a rapporti intrattenuti con il Finanziatore, il Cliente può presentare un reclamo al Finanziatore, con una comunicazione scritta da inviare al Finanziatore a mezzo posta cartacea (ITALCREDI S.P.A. Gestione Reclami, CORSO BUENOS AIRES, 79 - 20124 MILANO) o inviata per posta elettronica alla casella reclami@italcredi.it o tramite pec a reclami-italcredi@pec.it. Il Finanziatore deve rispondere entro 60 giorni di calendario dal ricevimento, salvo diverso termine previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria può rivolgersi, nel caso di controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare la guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alle Filiali del Finanziatore o consultare il sito internet della stessa. Resta fermo il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.
3. Nel caso in cui il Cliente abbia esperito il suddetto procedimento presso l'ABF si intende assolta la condizione di procedibilità prevista dalla normativa più oltre indicata. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, quale condizione di procedibilità, il Cliente e il Finanziatore devono esperire il procedimento di mediazione, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
 - ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) oppure all'ABF.
4. In caso di controversie relative all'attività di intermediazione assicurativa:
- a) all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS e la relativa modulistica sono disponibili sul sito www.ivass.it;
 - b) a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Art. 14 - Foro competente. Elezione di domicilio

1. Foro competente per ogni controversia che possa insorgere in relazione al presente contratto è quello dove il Cliente ha la residenza o il domicilio eletto. Ai fini del contratto il Cliente elegge domicilio presso l'indirizzo di residenza dallo stesso indicato nel contratto stesso, impegnandosi a comunicare per iscritto al Finanziatore ogni eventuale successiva variazione.
2. Le notifiche, anche giudiziarie, saranno eseguite nell'indicato luogo di residenza del Cliente.

Art. 15 - Vigilanza della Banca d'Italia

La Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma, esercita sul Finanziatore l'attività di vigilanza prevista dalla normativa di riferimento.

COPIA IDONEA ALLA STIPULA

